Statuto dell'Associazione
"VENICE CALLS"

VENICE
CALLS

Scanned by CamScanner

ART. 1 - (Denominazione)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Venice Calls>>
Venice Calls assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.
L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L'associazione di promozione sociale Venice Calls opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2 - (Sede)
L'associazione ha sede legale nel Comune di Venezia al 3130 in Fondamenta Alberti, Dorsoduro.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - (Statuto)
L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'associazione al fine di autoregolamentarsi è in possesso di un Regolamento Interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

ART. 4 - (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci.
Lo Statuto costituisce il documento fondante di Venice Calls e ne descrive tramite il Codice Etico il comportamento da mantenere durante le attività dell'organizzazione stessa.

ART. 5 - (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - (Missione di Venice Calls)
L'Associazione Venice Calls intende dar seguito alle iniziative intraprese nella città di Venezia dal maggio 2018 tramite attività culturali, di volontariato e di promozione sociale finalizzate alla formazione di una cittadinanza consapevole della realtà e dei problemi della città in cui vive.
Venice Calls nasce con l'intenzione di connettere maggiormente il tessuto sociale della città di Venezia in modo che abitanti e non solo, possano confrontarsi e sviluppare idee e progetti volti a favorire la vivibilità della città in ogni suo ambito.
Con questa volontà Venice Calls si pone l'obiettivo di dare al cittadino maggiore voce.
Il singolo socio tramite Venice Calls godrà di un canale di comunicazione per poter elaborare e sviluppare i propri progetti per la città.
L'organizzazione intende essere una piattaforma aperta a collaborazioni partecipative in grado di definire nuove opportunità di incontro per i soci, i cittadini e gli amanti di Venezia.
Lo spirito e la prassi di Venice Calls si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'associazione è in possesso di un Codice Etico che ne descrive ed integra la missione.

ART. 7 - (Finalità ed Attività)
L'organizzazione esercita più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale affini alla sua Missione.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti attività (elencate all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017):

1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n 112, e successive modificazioni; (Lett. A art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
2) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (Lett. D art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
3) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (Lett. E art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)

Scanned by CamScanner

4) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (Lett. F art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
5) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (Lett. I art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
6) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; (Lett. K art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
7) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (Lett. T art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
8) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (Lett. U art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
9) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (Lett. V art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017)
10) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lett. Z art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017).

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1) Azioni volte alla riduzione del degrado ed alla formazione del senso civico nei cittadini e nei turisti in un percorso di condivisa collaborazione;
2) Incentivare la promozione dell'espressione critica ed artistica, incoraggiando ciascun socio ed individuo a promuovere il proprio talento tramite le disponibilità dell'associazione;
3) Promuovere, organizzare e gestire operazioni volte al recupero e al mantenimento dei beni pubblici e dell'ambiente cooperando all'eliminazione delle tracce di incuria attraverso iniziative di volontariato.
4) Realizzare iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti i problemi della città e le strategie comunicative per favorire la crescita della consapevolezza nella cittadinanza.
5) Curare la produzione di materiale digitale, editoriale, didattico, informativo e divulgativo, favorendone la consultazione e la riproduzione tramite i mezzi di cui l'associazione dispone;
6) Organizzare eventi di promozione sociale in cui far esibire artisti locali e non;
7) Promuovere progetti di riqualificazione urbana al fine di migliorare e collaborare alla preservazione della città;
8) Svolgere attività di sensibilizzazione e di informazione sui temi attinenti alle dinamiche locali e globali;
9) Realizzare incontri formativi per migliorare la consapevolezza e il grado di informazione e di permettere la crescita individuale;
10) Organizzare iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente all'autofinanziamento delle proprie attività;
11) Sostenere i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile disposto dalle Nazioni Unite.

ART. 8 - (Attività diverse)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione al fine di soddisfare la missione dell'Associazione o qualora esse siano strumentali rispetto alle attività di interesse generali.
L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs 117/2017.

ART. 9 - (Ammissione)

Sono soci di Venice Calls le persone fisiche che condividono la missione, le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare e partecipare alle sue attività.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L'ammissione a Venice Calls è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (* o altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART 10 - (Categorie di soci)

A Venice Calls possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso la missione dell'Associazione e che intendano partecipare alle attività.
I membri dell'associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
Soci Fondatori: I soci fondatori sono coloro che hanno concepito e strutturato l'Associazione ed hanno provveduto a redigere e firmare l'Atto Costitutivo e lo Statuto.
Soci Ordinari: sono coloro che hanno versato la quota di iscrizione annuale.

Scanned by CamScanner

ART. 11- (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

1) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2) Essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento;
3) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
5) Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
6) Ciascun associato ha diritto ad un voto, può rappresentare da uno a cinque soci ulteriori se munito di delega.
7) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore

Tutti i soci hanno il dovere di:

1) Rispettare il presente statuto, il Regolamento interno ed il Codice Etico;
2) Versare la quota associativa secondo l'importo e le tempistiche annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART. 12 - (Volontario ed attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.
Il socio può essere escluso dall'Associazione se contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dagli altri documenti che regolano la vita associativa.
L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con voto segreto solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' ammessa la decisione di altro organo, purché eletto dall'assemblea, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 14 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea degli associati,
b) Organo di Amministrazione,
c) Presidente,
d) Organo di controllo (eventuale - l'art. 17 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto),
e) Organo di revisione (eventuale – l'art. 18 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto).

ART. 15 - (Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati di Venice Calls, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento annuale della quota sociale. E' l'organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati qualora il numero degli iscritti all'associazione sia inferiore a 500 o di cinque associati qualora il numero degli associati sia superiore a 500.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza da una persona delegata da quest'ultimo.
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione sarà comunicata all'associato tramite e-mail, affissione nella sede dell'associazione, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione scelto dall'Organo di Amministrazione e che consenta la maggior diffusione dell'informazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Scanned by CamScanner

ART. 16 - (Compiti dell'Assemblea)
L'Assemblea dei soci:

a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività di Venice Calls;
b) Approva il bilancio di esercizio;
c) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
d) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) Determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17 - (Assemblea Ordinaria)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 18 - (Assemblea Straordinaria)
L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati, presenti in proprio o in delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 19 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (O da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente o chi ne fa le veci.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 20 - (Organo di amministrazione)
L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari di soci dell'associazione compreso tra 3 e 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse degli associati.
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'organo di amministrazione fosse composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti.
L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

1) amministra l'associazione;
2) attua le deliberazioni dell'assemblea;
3) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
4) Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5) Stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
6) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
7) E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts
8) Disciplina l'ammissione degli associati
9) Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Scanned by CamScanner

ART. 21 - (Presidente)
Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
Qualora fosse previsto: il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.

ART. 22 - (Organo di controllo)
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
L'organo di controllo:

1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida, di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/7 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23 - (Organo di Revisione legale dei conti)
E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 24 - (Libri Sociali)
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati tenuto a cura dall'organo di amministrazione.
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti dall'organo cui si riferiscono.
d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 1 mese dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 25 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi da convenzioni;
g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (I beni)
I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 27 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Scanned by CamScanner

ART. 28 - (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 29 - (Bilancio sociale)
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 31 - (Personale retribuito)
L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'apposito regolamento interno adottato dall'organizzazione.

ART. 32 - (Responsabilità ed Assicurazione degli associati volontari)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 - (Responsabilità dell'associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 34 - (Assicurazione dell'Associazione)
L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 35 - (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 36 - (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 37 - (Regolamento interno)
Il primo Regolamento Interno dell'associazione è stabilito dai soci fondatori di Venice Calls.
Modifiche al Regolamento Interno possono essere deliberate dal CD.
Le modifiche al Regolamento Interno possono essere impugnate dai soci in e abrogate attraverso il raggiungimento della maggioranza assoluta (50%+1) dei soci votanti in Assemblea dei soci, qualunque sia il numero dei partecipanti alla votazione.
Ciascun organo interno di Venice Calls può fornirsi di ulteriori regolamentazioni al fine di promuovere una maggiore armonia nella vita associativa secondo principi democratici e rispettando i principi dello Statuto e del presente Regolamento Interno dell'Associazione.

ART. 38 - (Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Scanned by CamScanner

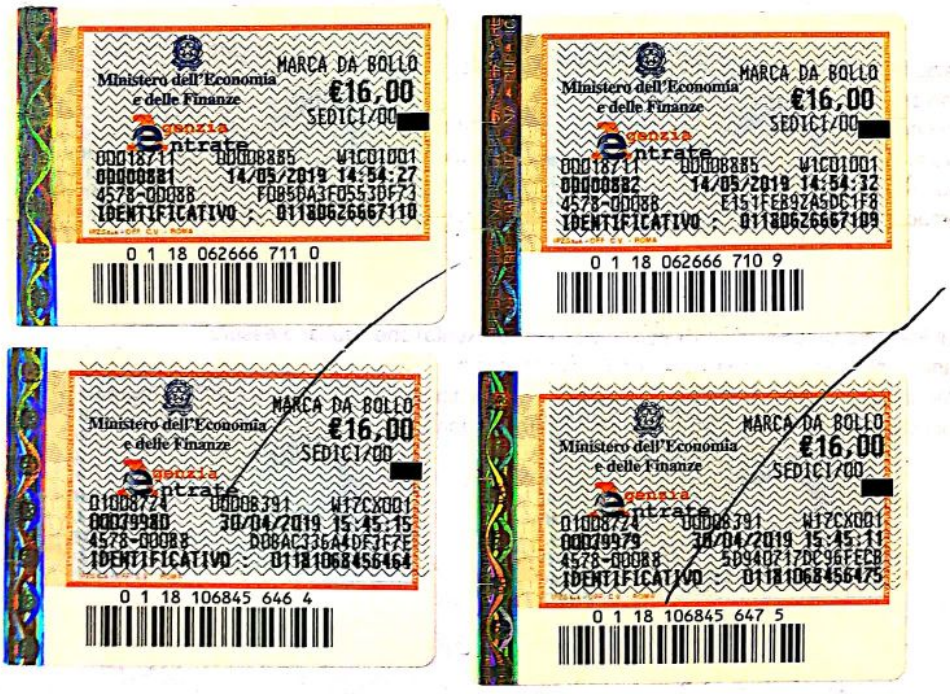

Scanned by CamScanner